



27 OTT. 2020

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL' ASSOCIAZIONE "AMORE E VITA"

DEL 24 ottobre 2020

Il giorno 24 ottobre 2020 alle ore 17,30, regolarmente convocata con l'affissione dell'avviso presso la sede, si è riunita l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione "Amore e Vita" nella sede operativa posta in Massa e Cozzile via Fratelli Rosselli 6/c per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Proposta di variazione dello Statuto dell'Associazione;**
2. **Varie ed eventuali;**

Il Presidente dell'Associazione verificata la correttezza della convocazione tramite affissione dell'avviso presso la sede operativa e constatata la presenza della totalità dei soci che hanno versato la quota associativa per l'anno 2020, dichiara validamente costituita l'Assemblea e chiama la sig.ra Laura Cioni a svolgere le mansioni di segretario, quindi dichiara aperta la riunione e prende la parola sul primo punto all'Ordine del giorno:

Proposta di variazione dello statuto dell'Associazione;

Il Presidente fa presente come sia opportuno provvedere all'adeguamento di alcune parti dello Statuto dell'Associazione per adattarlo alla nuova normativa in vigore con l'introduzione del Registro Unico del Terzo Settore previsto dal Testo Unico del Terzo Settore. In particolare illustra la necessità di adeguare l'oggetto sociale meglio specificando i settori di interesse tra quelli previsti dall'art. 5 del Testo Unico che più si adattano alla vita sociale dell'Associazione di formulare alcune lievi migliorie all'attuale Statuto che è, comunque, già in linea con le indicazioni previste dal Testo Unico.

Il Presidente da quindi lettura integrale della stesura da lui predisposta del nuovo Statuto evidenziandone le differenze apportate. Dopo un approfondito dibattito e un'attenta valutazione delle modifiche proposte l'Assemblea approva tale proposta e dà mandato al Presidente, di provvedere alla variazione dello Statuto come deliberato e alla sua registrazione e comunicazione ove dovuto.

Varie ed eventuali: Non vengono proposti ulteriori argomenti alla discussione assembleare.

Alle ore 19,00 poiché nessuno più chiede la parola e avendo esaurito completamente l'ordine del giorno con voto favorevole di tutti, l'assemblea viene tolta, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Bruno Lenzi

Il Segretario

Laura Cioni

Registrazione a Pescaia II

al N° 969

Serie 3

Pagato € esente

Il Direttore Territoriale di Pescaia

Massimo Gonfiotti

Geometra Tassinari



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

AMORE E VITA - ODV

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA



Art. 1

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "AMORE E VITA" - ODV.

Art. 2

L'Associazione ha sede nel Comune di Massa e Cozzile (Pistoia) e potrà variare il suo domicilio senza modificare lo Statuto a descrizione del Consiglio Direttivo purché all'interno di tale comune. Potrà inoltre istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

OGGETTO

Art. 4

E' un'associazione di volontariato e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale quali la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale e all'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti a norma dell'art. 5 del Testo Unico del Terzo Settore

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi cristiani che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona.

L'Associazione in particolare si propone di:

- Porre attenzione verso le situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- Aiutare in tutti i modi possibili le famiglie in disagio economico ed extracomunitari;
- Distribuzione di generi di prima necessità (raccolti tramite convenzioni con enti pubblici e privati o acquistati con fondi dell'Associazione) a persone in situazione di disagio;

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, o mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà nel rispetto della libertà e pari diritti di tutti gli associati.

L'adesione ad un cammino di fede non è comunque requisito per la partecipazione all'attività sociale; tuttavia l'Associazione ritiene preziosi interlocutori le comunità cristiane del territorio.

SOCI

Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie:

- Ordinari, che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
- Operativi, che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.

I soci hanno sempre diritto ad esaminare i libri sociali concordando tale intervento con il Consiglio Direttivo.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le

attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) i Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo ed, eventualmente, quello preventivo;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga chiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono a prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settanta per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e per il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni del segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti di cui la metà – arrotondata se necessario all'unità superiore – dovrà essere scelta tra i soci operativi; gli altri consiglieri dovranno essere scelti tra i soci ordinari (ove presenti).

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il rendiconto dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni del segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il rendiconto dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 20

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente o in caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente. Il Presidente cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e il corretto svolgimento delle attività dell'associazione.

PROBIVIRI

Art. 21

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e le risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Art. 23

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.